

Rep. N. 43

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA DELLE FUNZIONI, COMPITI E ATTIVITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO PERSONALE E GESTIONE IN UNIONE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE.

Il giorno 18 del mese di gennaio dell'anno 2016, nella Sede dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura, con la presente convenzione

TRA

l'Unione di Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente pro-tempore Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E I COMUNI DI

Baricella: rappresentato dal Sindaco Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Budrio: rappresentato dal Sindaco Giulio Pierini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Castenaso: rappresentato dal Sindaco Stefano Sermenghi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Granarolo dell'Emilia: rappresentato dal Sindaco Daniela Lo Conte, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Malalbergo: rappresentato dal Sindaco Monia Giovannini, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

Minerbio: rappresentato dal Sindaco Lorenzo Minganti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata *Unione di Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto;
- l'Atto costitutivo dell'Unione di Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello statuto;
- l'art. 6 dello Statuto, tra le funzioni che i Comuni possono trasferire all'Unione è individuata quella relativa alla gestione del personale;
- l'art. 6 dello Statuto dell'Unione, al comma 3, prevede che il trasferimento di funzioni all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
 - e) la modalità di revoca.
- con deliberazione consiliare n. 51 in data 28 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Baricella ha trasferito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 113 in data 28 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Budrio ha trasferito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 102 in data 23 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Granarolo dell'Emilia ha trasferito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 86 in data 22 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Minerbio ha trasferito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- con deliberazione consiliare n. 20 in data 29 dicembre 2010, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha accettato il trasferimento di funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;

- il Comune di Malalbergo, con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23.03.2015 ha aderito all'Unione e che conseguentemente l'Unione con delibere consiliari n. 5 del 31.03.2015 e n. 12 del 24.07.2015 ha provveduto ad integrare e modificare lo Statuto dell'Unione;
 - ai sensi del vigente Statuto, all'art. 30 bis, l'adesione del comune di Malalbergo all'Unione Terre di Pianura si perfezionerà a decorrere dal 1 gennaio 2016, e che il comune di Malalbergo può comunque effettuare il conferimento di funzioni all'Unione anche prima di tale data;
 - con deliberazione consiliare n. 80 in data 26/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Malalbergo ha trasferito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - con deliberazione consiliare n. 17 in data 27/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha assunto il conferimento delle funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - il Comune di Castenaso, con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27.10.2015 ha aderito all'Unione a far data dal 01.01.2016 e che conseguentemente l'Unione con delibera consiliare n. 16 del 27.11.2016 ha provveduto ad integrare e modificare lo Statuto dell'Unione;
 - con deliberazione consiliare n. 61 in data 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Castenaso ha trasferito all'Unione di Comuni Terre di Pianura le funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
 - con deliberazione consiliare n. 20 in data 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, l'Unione di Comuni Terre di Pianura ha assunto il conferimento delle funzioni in materia di gestione del personale, nonché approvato lo schema della presente convenzione;
- Tutto ciò premesso, tra gli enti sopra rappresentati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto della convenzione

I Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o come "Comuni conferenti", trasferiscono all'Unione di Comuni Terre di Pianura, di seguito per brevità indicata come "Unione", tutte le proprie attuali competenze, funzioni ed attività in materia di gestione del personale (amministrazione giuridica, economica, di contenzioso) con l'esclusione dell'attività di programmazione e pianificazione dei fabbisogni.

ART. 2

Funzioni trasferite ed ambiti di intervento

L'ufficio personale unificato assicura l'esercizio di tutte le funzioni legate alla gestione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti, elencate come segue a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Retribuzione del personale e adempimenti connessi;
- Previdenza e contributi;
- Gestione procedure selettive dall'esterno;
- Reclutamento e attivazione rapporti di lavoro, subordinato o di collaborazione;
- Gestione delle vicende e sospensioni del rapporto di lavoro;
- Mobilità e sviluppo professionale;
- Procedimenti disciplinari e contenzioso del lavoro;
- Supporto alle Amministrazioni nella redazione dei documenti di programmazione strategica delle risorse umane (quali ad esempio dotazione organica, piani occupazionali, organigrammi, ...);
- Supporto alla contrattazione decentrata, tendente alla progressiva armonizzazione dei contratti decentrati in essere;
- Altri adempimenti connessi alle funzioni di cui ai punti precedenti e tutto ciò non esplicitamente escluso dalla convenzione.

Ricorrendone i presupposti giuridici e subordinatamente alla volontà delle Amministrazioni aderenti, l'Ufficio Unificato potrà svolgere la funzioni di contrattazione decentrata territoriale mediante instaurazione di un tavolo comune di relazione sindacale e di contrattazione decentrata, per la definizione di protocolli generali e di contratti decentrati unitari, recanti le linee d'applicazione, presso gli Enti interessati, degli istituti negoziali previsti dai contratti nazionali.

Le determinazioni gestionali in ordine all'applicazione degli istituti normativi e contrattuali, non espressamente rimesse alla contrattazione collettiva, sono adottate dall'Ufficio dell'unione e sono direttamente applicabili nei confronti del personale dell'Unione e dei Comuni, senza necessità di ulteriori atti di adozione da parte degli Enti di appartenenza.

Gli Organi dell'Unione adottano tutti gli atti, nel rispetto dei criteri generali dettati dai singoli Statuti Comunali e istitutivi dell'Unione, ad esclusione delle deliberazioni riguardanti: il Regolamento di Organizzazione, la dotazione organica ed il piano del fabbisogno del personale e l'autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi dei singoli enti, salvo diverso accordo sindacale in materia recepito anche dai Comuni interessati.

Il Regolamento sull'ordinamento dell'ufficio e dei servizi dell'Unione è approvato invece dalla Giunta dell'Unione previa adeguata informazione agli enti interessati.

ART. 3

Modalità di trasferimento delle funzioni

Il trasferimento all'Unione delle funzioni comunali nelle materie di cui all'oggetto, coerentemente con quanto stabilito all'articolo 1 della presente convenzione, è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili alle stesse funzioni.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un Ufficio Unico del Personale (UUP), la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni, secondo quanto previsto ed indicato di seguito nella presente convenzione.

ART. 4

Organismo indipendente di valutazione della performance

E' istituito l'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV) dell'Unione di Comuni Terre di Pianura.

L'OIV esercita le proprie funzioni nei confronti dell'Unione e dei comuni facenti parte dell'Unione sottoscrittori della presente convenzione, o che in futuro abbiano ad aderirvi.

L'OIV è composto da 1 componente esterno agli Enti dell'Unione individuato dal Presidente dell'Unione stessa.

L'OIV rimane in carica per 3 anni decorrenti dalla data della nomina, e può essere riconfermato.

All'OIV competono tutte le competenze stabilite dalla legge e dai regolamenti degli Enti.

I requisiti per l'individuazione del componente esterno sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 150/2009.

Uno dei compiti dell'OIV è quello di portare l'Unione, ed i comuni dell'Unione che aderiscono alla convenzione, ad adottare un unico sistema di graduazione delle P.O., ed un unico sistema di valutazione degli incaricati di P.O. e del personale dipendente, delegando l'Unione all'assunzione dei relativi atti.

Per finalità di semplificazione amministrativa, le relazioni sindacali possono essere gestite in modo unitario attraverso la costituzione di un'unica delegazione, sia di parte pubblica che di parte sindacale.

La delegazione di parte pubblica è nominata dalla Giunta.

La composizione della delegazione di parte sindacale è definita sulla base di uno specifico protocollo d'intesa stipulato tra l'Unione e le rappresentanze territoriali delle OO.SS. di categoria.

La struttura tecnica permanente di supporto dell'OIV è composta dal segretario/direttore dell'Unione, dai segretari/direttori generali di tutti i comuni aderenti e dall'Ufficio Unico del Personale.

Alla struttura compete attuare le direttive, gli indirizzi e le decisioni dell'OIV.

L'OIV ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti dall'Unione o dai comuni aderenti, ritenuti utili dall'OIV stesso per l'esercizio delle proprie attività.

Il segretario/direttore dell'Unione, i segretari/direttori generali, l'UUP, i dirigenti, gli incaricati di P.O. ed i dipendenti tutti sono tenuti a collaborare attivamente con l'OIV, anche ai sensi del Codice di comportamento del personale delle amministrazioni pubbliche.

In sede di piano esecutivo di gestione dell'Unione al responsabile dell'UUP è attribuita, su proposta dell'OIV, la gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane necessarie per il corretto, efficace ed efficiente funzionamento dell'OIV stesso.

ART. 5

Sede

L'Ufficio Unico del Personale (UUP) e l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) hanno sede nel territorio del Comune di Budrio.

ART. 6

Decorrenza e modalità di attuazione della convenzione

Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione avviene con decorrenza dal 1 Gennaio 2011 e hanno durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.

Da tale data l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività di cui all'articolo 1 attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti, riguardanti le materie oggetto del conferimento, subentrando agli stessi Comuni nei rapporti che essi hanno in essere con soggetti terzi inerenti le materie conferite.

L'OIV svolgerà le attività previste dall'art. 4 per conto dell'Unione e dei Comuni da tale data.

Per i Comuni di Castenaso e Malalbergo la presente convenzione decorre dal 1 Gennaio 2016.

Art. 7

Dotazione organica e personale

La dotazione organica dell'UUP, necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le eventuali procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L..

I Comuni conferenti possono comandare e/o trasferire all'Unione il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti trasferiti.

ART. 8

Periodicità e contenuti delle informazioni ai Comuni

L' UUP adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione.

Viene assicurata, inoltre, la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione finanziaria e di pianificazione delle attività secondo le tempistiche previste dalla normativa e dal regolamento di contabilità.

Per lo svolgimento delle funzioni di raccordo con i singoli Comuni, Il Responsabile del servizio fornisce ai referenti comunali le informazioni in merito agli aspetti organizzativi della gestione ovvero riguardanti novità contrattuali o legislative.

ART. 9

Riparto dei costi

I costi di gestione e funzionamento dell'Ufficio Unico del Personale derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono sostenuti dall'Unione con fondi trasferiti dai Comuni e Enti partecipanti e con entrate proprie; i costi sono ripartiti fra gli Enti aderenti secondo le modalità seguenti:

- 5% spese suddivise in parti uguali fra i quattro comuni;
- 25% inversamente al personale comandato;
- 35% in base al numero dei cedolini emessi al 31 dicembre dell'anno precedente;
- 35% in base al numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

In caso di realizzazione di progetti specifici, eccezionali, che non rientrano nelle attività ordinarie dell'OIV e l'UUP e che comportano un notevole impegno di tempo e di risorse, il relativo costo sarà imputato al Comune o ai Comuni richiedenti.

Il presente riparto dei costi potrà essere rivisto annualmente a seguito di esame della rendicontazione dei costi derivanti dalla Convenzione.

ART. 10

Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti articoli è la Giunta dell'Unione.

Il Responsabile del Servizio definito dalla presente convenzione trasmette periodicamente al Direttore dell'Unione una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione di concerto con il Direttore dell'Unione.

ART. 11

Durata, recesso dall'Unione e revoca del trasferimento

La presente convenzione ha durata a tempo indeterminato.

Per le modalità di recesso, revoca e scioglimento si fa riferimento a quanto definito dagli articoli dello Statuto dell'Unione.

ART. 12

Prestazioni a favore di altri enti

Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza.

Nell'atto convenzionale, oltre a tutte le necessarie pattuizioni, verranno determinati i relativi compensi a favore dell'Unione.

Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio dell'UUP e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

ART. 13

Tutela dei dati e sicurezza

Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione "Terre di Pianura" per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente Convenzione, gli Enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

Il Presidente dell'Unione, in relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione, procede alla nomina del Responsabile del trattamento precisando indirizzi, compiti e funzioni.

I soggetti che a qualunque titolo operano nell'ambito del servizio unificato devono essere nominati incaricati del trattamento da parte del Responsabile del trattamento.

L'Unione Terre di Pianura si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

Il Responsabile del servizio acconsente l'accesso di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune ubicati presso l'Unione, anche ai sensi del D. Lgs. 196/03, è disciplinato dai Comuni medesimi i quali indicheranno, con apposito atto, gli incaricati autorizzati al trattamento (consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati stessi)

dandone opportuna comunicazione al Servizio Associato Conferito per i provvedimenti tecnici di competenza.

L'accesso ai dati ubicati presso l'Unione da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito se previsto da una disposizione di legge previa richiesta da parte dei soggetti terzi.

ART. 14

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dalla Giunta del Comune conferente o in caso di contrasto riguardante più Comuni, congiuntamente dalle Giunte dei Comuni conferenti;
- il secondo nominato dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo nominato in comune accordo fra le controparti, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Gli arbitri così nominati, giudicano in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del diritto di contraddittorio.

La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile e riguarda anche le spese dell'arbitrato, che sono comunque anticipate dalla parte che lo richiede.

ART. 15

Norme transitorie

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite dai Comuni applicando i regolamenti in vigore nel Comune di Minerbio per quanto compatibile ivi compresa sistemi e criteri di valutazione della performance di cui al decreto legislativo 150.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia di rapporti fra Enti Locali previste dalle leggi regionali e statali in materia.

ART. 16

Norme finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai termini dell'art. 16, tab B, D.P.R. n. 642/1972 e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2 comma, del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i..

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'**Unione Terre di Pianura**

Il Presidente Andrea Bottazzi

Per il **Comune di Baricella**

Il Sindaco Andrea Bottazzi

Per il **Comune di Budrio**

Il Sindaco Giulio Pierini

Per il **Comune di Castenaso**

Il Sindaco Stefano Sermenghi

Per il **Comune di Granarolo dell'Emilia**

Il Sindaco Daniela Lo Conte

Per il **Comune di Malalbergo**

Il Sindaco Monia Giovannini

Per il **Comune di Minerbio**

Il Sindaco Lorenzo Minganti